

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione testo base)	56
ALLEGATO (Testo unificato adottato come testo base)	58

SEDE REFERENTE

Martedì 8 aprile 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.20.

Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 25 marzo 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che i relatori, onorevoli Moretti e D'Alessandro, hanno presentato, secondo quanto convenuto nella scorsa seduta, una proposta di testo unificato (*vedi allegato*), affinché possa essere adottato come testo base e fissato il termine per la presenta-

zione di emendamenti al 30 aprile prossimo. Fa presente che l'onorevole Moretti ha rappresentato l'esigenza di procedere, in pendenza del termine di presentazione degli emendamenti, all'audizione di un magistrato competente in materia di separazione e divorzio, e di rappresentanti dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF). L'audizione avrà luogo alle ore 13.30 di giovedì 24 aprile prossimo.

In particolare, saranno sentiti il dottor Riccardo Rosetti della I sezione civile del Tribunale di Roma e l'avvocato Luisa Fanni, presidente dell'AIAF, accompagnata dal Presidente dell'AIAF Veneto, avvocato Alessandro Sartori.

Alessandra MORETTI (PD), *relatore*, illustra la proposta di testo unificato che fissa in dodici mesi il periodo di separazione necessario per poter proporre domanda di divorzio, portandolo a nove mesi nel caso di separazione consensuale in assenza di figli minori. Rileva che il testo unificato rappresenta una sintesi tra le diverse proposte di legge abbinata, che tiene conto delle istanze e della ratio sottese ai singoli provvedimenti. Ritiene che la riduzione del termine necessario

per procedere allo scioglimento del vincolo matrimoniale possa incentivare gli accordi tra le parti, alle quali viene comunque lasciato un margine di tempo congruo per poter valutare le modalità della separazione individuate dal giudice tenendo conto dell'esigenza di garantire comunque un rapporto non conflittuale tra i coniugi anche in considerazione degli interessi dei figli.

Sottolinea pertanto quanto la riduzione dei tempi di separazione sia finalizzata al raggiungimento di tre obiettivi, quali: la riduzione della conflittualità tra i coniugi, la deflazione delle cause di separazione e divorzio e la riduzione dei costi del divorzio.

Luca D'ALESSANDRO (FI-PdL), *relatore*, dopo aver condiviso l'intervento della correlatrice, ricorda che la proposta di testo unificato è diretta anche a modificare l'articolo 191 del codice civile introducendovi un comma volto a precisare che nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), dopo aver dichiarato che il proprio gruppo condivide lo spirito e la ratio della proposta di testo unificato, esprime delle perplessità sulla scelta di far decorrere il termine dal deposito della domanda di separazione, anziché dalla prima udienza in cui è avvenuta la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale. A tale proposito ricorda che la Corte di cassazione ha sottolineato il ruolo fondamentale svolto dal giudice anche nel caso di procedura consensuale di separazione con riferimento all'attività di omologazione.

Alfonso BONAFEDE (M5S) dichiara di apprezzare il tentativo svolto dai relatori, ritenendo che la proposta di testo unifi-

cato possa essere una buona base di partenza per la formulazione di un testo che tenga in debito conto i vari interessi che vengono coinvolti nella fase della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ritiene che per meglio incentivare la separazione consensuale sarebbe più opportuno portare il termine da nove mesi, come previsto nella proposta di testi unificato, a sei mesi. Condivide la scelta di far decorrere i termini dal momento della presentazione della domanda di separazione in quanto altrimenti vi sarebbe il rischio di far dipendere la decorrenza del termine da questioni meramente organizzative relative alle cancellerie dei tribunali.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), dopo aver ringraziato i relatori per lo sforzo compiuto per predisporre un testo che può essere considerato più che accettabile, dichiara di condividere la scelta di individuare la presentazione della domanda come termine dal quale far decorrere i dodici o i nove mesi necessari per poter poi procedere allo scioglimento del matrimonio. Ritiene invece che sarebbe opportuno portare a sei mesi tale termine nel caso di separazione consensuale o comunque senza figli.

Daniele FARINA (SEL) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori, ritenendo che il testo potrà comunque essere ulteriormente migliorato nella fase emendativa.

La Commissione adotta come testo base la proposta di testo unificato dei relatori (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, fissa il termine per gli emendamenti a mercoledì 30 aprile, alle ore 14 e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

ART. 1.

1. Al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consen-

suale. » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi dal deposito della domanda di separazione. »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nelle separazioni consensuali dei coniugi, in assenza di figli minori, il termine di cui al periodo precedente è di nove mesi ».

ART. 2.

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati ».